



**DISCIPLINARE PER LA TENUTA
DELL'ELENCO DEGLI ARBITRI E DELL'ELENCO DEGLI
ARBITRATORI E
DEI PERITI
DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA C.C.I.A.A. CHIETI PESCARA**

Art. 1 - Elenco degli Arbitri

E' istituito l'Elenco degli Arbitri ai sensi dell'allegato A del Regolamento della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. Chieti Pescara.

Il suddetto Elenco può essere utilizzato per le nomine spettanti al Presidente della Camera di Commercio ed al Consiglio della Camera Arbitrale per i procedimenti amministrati.

L'Elenco è pubblico ed è conservato presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

Un estratto di tale Elenco è pubblicato sul sito internet dell'Ente camerale.

In particolare, sono soggetti a tale forma di pubblicità: il cognome, il nome e la sezione di iscrizione.

Art. 2 - Struttura dell'Elenco degli Arbitri

L'Elenco si compone di tre sezioni:

- a) Sezione degli esperti in materia giuridica;
- b) Sezione degli esperti in materia economica;
- c) Sezione degli esperti in materie varie (medici, ingegneri, architetti, tecnici, periti etc.).

Per ciascun iscritto, sono indicati:

- cognome e nome;
- titolo di studio;
- professione;
- data di iscrizione all'Elenco;
- settori di specializzazione;
- corsi di formazione svolti in materia arbitrale;
- gli estremi degli incarichi conferiti.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione

Coloro che richiedono l'iscrizione nell'Elenco devono essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità e dei requisiti professionali.

Sono requisiti generali di onorabilità:



- non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi;
- non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari interdittivi da parte dell'Ordine di appartenenza;
- non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Sono requisiti professionali:

- a) l'iscrizione ad Albi, Collegi oppure Ordini professionali con competenze di natura giuridica, economica, commerciale o tecnica e con un'anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione di almeno 15 anni;
- b) lo svolgimento di uno specifico corso di formazione in materia arbitrale oppure aver svolto funzioni di arbitro in almeno n. 3 arbitrati.

Possono altresì iscriversi all'Elenco i magistrati togati in stato di quiescenza che abbiano svolto funzioni giudicanti per almeno 10 anni.

Il possesso dei requisiti deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00.

E' fatto obbligo agli iscritti all'Elenco di comunicare alla Segreteria della Camera Arbitrale ogni questione o fatto che li riguardi avente incidenza sui requisiti di cui al presente articolo.

Art. 4 - Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione all'Elenco degli Arbitri deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dalla Segreteria della Camera Arbitrale ed indirizzata alla Segreteria stessa. Sono comunque ammissibili le domande contenenti tutti gli elementi richiesti, anche se non redatte sul predetto modulo.

Le domande devono essere obbligatoriamente accompagnate, pena l'irricevibilità, da un dettagliato *curriculum vitae* e corredate della opportuna documentazione attestante l'esperienza maturata.

Il Consiglio Arbitrale può richiedere, tramite la Segreteria, alle persone candidate all'iscrizione, l'integrazione della documentazione presentata.

L'iscrizione è disposta dal Consiglio Arbitrale che esamina le domande nella prima riunione utile.

Resta salva la facoltà del Consiglio Arbitrale di sospendere le iscrizioni qualora il numero degli Arbitri iscritti risulti sovrabbondante rispetto alle necessità dei servizi di arbitrato.

Art. 5 - Cancellazione dall'Elenco degli Arbitri

La cancellazione dall'Elenco degli Arbitri viene disposta con provvedimento del Consiglio Arbitrale, oltre che nei casi previsti al successivo art. 6, in caso di:

- perdita dei requisiti;
- rifiuto ritenuto immotivato dal Consiglio Arbitrale anche di un solo incarico;
- grave negligenza nell'adempimento degli incarichi assegnati;
- avvenuta cancellazione, per qualsiasi motivo, dall'Albo, Ordine o Collegio di



appartenenza.

In pendenza di procedimenti penali o disciplinari in capo al professionista, il Consiglio Arbitrale può disporre la sospensione dall'Elenco in attesa dell'esito del procedimento.

Art. 6 - Revisione dell'Elenco degli Arbitri

La Segreteria può procedere a periodica revisione dell'Elenco degli Arbitri, verificando il permanere dei requisiti per l'iscrizione, nonché la volontà di mantenere l'iscrizione stessa.

A tale scopo, verrà richiesto il rilascio di una dichiarazione da parte di ciascun iscritto che potrà, altresì, segnalare eventuali ulteriori esperienze significative maturate ai fini dell'annotazione nella scheda personale.

In caso di accertamento della perdita dei requisiti, di rinuncia all'iscrizione o di mancata restituzione della dichiarazione di cui al capoverso precedente nei termini indicati dalla Segreteria, verrà disposta la cancellazione dall'Elenco con provvedimento del Consiglio Arbitrale.

Art. 7 - Assegnazione degli incarichi

Il Presidente della Camera di Commercio ed il Consiglio Arbitrale effettuano le nomine degli Arbitri valutando i settori di specializzazione e l'esperienza dei professionisti in rapporto all'oggetto, alla natura ed alla complessità delle controversie.

Può essere oggetto di valutazione anche il comportamento tenuto in occasione di precedenti incarichi.

Resta comunque salva la facoltà di individuare, per le predette nomine, soggetti diversi da quelli iscritti nell'Elenco oggetto del presente Disciplinare purché in possesso dei requisiti dallo stesso previsti.

Art. 8 - Elenco degli Arbitratori e dei Periti

E' istituito l'Elenco degli Arbitratori e dei Periti al quale possono iscriversi coloro che siano in possesso dei requisiti generali di onorabilità di cui all'art. 3 del presente Disciplinare si dichiarino esperti in specifiche materie.

I richiedenti devono indicare nella domanda la propria competenza e corredare l'istanza di tutta la documentazione idonea a dimostrarne il possesso.

Il Consiglio Arbitrale, nel deliberare l'iscrizione all'Elenco, ne determina anche l'ambito di competenza.

Gli iscritti all'Elenco degli Arbitratori e dei Periti possono essere nominati consulenti tecnici nel corso di procedimenti arbitrali, arbitratori o periti nel caso in cui vengano richiesti alla Camera Arbitrale arbitraggi o perizie contrattuali.

Resta salva la facoltà del Consiglio Arbitrale di sospendere le iscrizioni qualora il numero degli Arbitratori e dei Periti iscritti risulti sovrabbondante rispetto alle necessità dei servizi di arbitrato.



Art. 9 - Cancellazione dall'Elenco degli Arbitratori e dei Periti

La cancellazione dall'Elenco degli Arbitratori e dei Periti viene disposta con provvedimento del Consiglio Arbitrale, oltre che nei casi previsti al successivo art. 10, in caso di:

- perdita dei requisiti;
- rifiuto ritenuto immotivato dal Consiglio Arbitrale anche di un solo incarico;
- grave negligenza nell'adempimento degli incarichi assegnati;
- avvenuta cancellazione, per qualsiasi motivo, dall'Albo, Ordine o Collegio di appartenenza.

In pendenza di procedimenti penali o disciplinari in capo al professionista, il Consiglio Arbitrale può disporre la sospensione dall'Elenco in attesa dell'esito del procedimento.

Art. 10 - Revisione dell'Elenco degli Arbitratori e dei Periti

La Segreteria può procedere a periodica revisione dell'Elenco degli Arbitratori e dei Periti, verificando il permanere dei requisiti per l'iscrizione, nonché la volontà di mantenere l'iscrizione stessa.

A tale scopo, verrà richiesto il rilascio di una dichiarazione da parte di ciascun iscritto che potrà, altresì, segnalare eventuali ulteriori esperienze significative maturate ai fini dell'annotazione nella scheda personale.

In caso di accertamento della perdita dei requisiti, di rinuncia all'iscrizione o di mancata restituzione della dichiarazione di cui al capoverso precedente nei termini indicati dalla Segreteria, verrà disposta la cancellazione dall'Elenco con provvedimento del Consiglio Arbitrale.

Art. 11 - Disciplina transitoria

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, risultino già iscritti negli Elenchi degli Arbitri e degli Arbitratori e dei Periti delle cessate Camere di Commercio di Chieti e di Pescara saranno inseriti d'ufficio nei corrispondenti nuovi Elenchi.

In particolare, detti professionisti potranno mantenere la propria iscrizione qualora, all'esito di apposita revisione condotta dalla Segreteria della Camera Arbitrale, abbiano dichiarato il possesso dei requisiti generali di onorabilità e la volontà di mantenere detta iscrizione.

Il Consiglio Arbitrale procederà ad effettuare nuove iscrizioni, dandone comunicazione sul sito internet dell'Ente camerale, solo al termine della revisione prevista dal presente articolo che dovrà concludersi entro il 30 dicembre 2021.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente Disciplinare entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Arbitrale.